

Promemoria sulle questioni contributive ed assicurative durante un scambio di apprendisti

1. Rimane operativa l'attuale assicurativa degli apprendisti

Sulla base del diritto europeo (direttiva CEE n. 1408//I; la cosiddetta direttiva per lavoratori ambulanti) per gli apprendisti per principio sussiste la tutela assicurativa per tutti i rami della previdenza sociale. Si tratta di una cosiddetta trasferta per un breve periodo in un altro paese membro. Restando in vigore il contratto d'apprendistato anche durante il periodo di soggiorno all'estero, rimangono di conseguenza tutti gli obblighi assicurativi in patria, in modo da garantire la piena garanzia assicurativa anche durante i periodi di soggiorno all'estero.

2. Previdenza sociale:

In relazione alla previdenza sociale durante un soggiorno all'estero la tutela in termini di assicurazione sociale, previdenza sociale e assicurazione contro la disoccupazione rimane intatta. Per l'assicurazione contro le malattie consigliamo il disbrigo della pratica con il modulo E 100 F prima dell'inizio del soggiorno all'estero, per poter richiedere assistenza medica all'estero. Naturalmente all'occorrenza un apprendista può comunque essere sottoposto a terapia, ma può darsi che debba versare degli anticipi e che potrà richiedere il relativo rimborso soltanto dopo il ritorno in patria.

3. Infortuni e malattie professionali:

Anche nel campo dell'assicurazione contro gli infortuni per l'apprendista di scambio rimane inalterata la completa tutela assicurativa. Il riferimento comunque rimane l'autorità competente del paese di provenienza. Eventuali rivalse da parte di un apprendista saranno trattate in conformità alla normativa in vigore nel paese di provenienza. In caso di infortunio sul lavoro deve essere contattata l'impresa a casa che a sua volta informerà le autorità competenti.

4. Assicurazioni supplementari

La direzione del progetto stipula un contratto assicurativo a favore del partecipante allo scambio d'apprendisti con le seguenti prestazioni: assicurazione sanitaria (ATS 20.000,-forfettari), trasporto di ritorno (fino a ATS 300.000,-), invalidità permanente (fino a ATS 1.000.000,-) spese per infortunio (fino a ATS 30.000,-= responsabilità civile (fino a ATS 10.000.000,-).

5. Permesso di soggiorno e di lavoro

5.1 All'interno dell'UE

Per l'area dell'UE non sussiste alcun ostacolo. Non è richiesta la registrazione di un apprendista presso l'ufficio del lavoro. Non occorre nemmeno un permesso di soggiorno. Ogni apprendista partecipa ad un'operazione di scambio comunque entro 10 giorni (in Italia 8 giorni) dalla data di arrivo dovrebbe comunicare la sua presenza alle autorità competenti del paese, nel quale trascorre il suo soggiorno all'estero.

5.2 Un'impresa del paese membro dell'UE ospita un apprendista svizzero:

L'impresa del paese membro dell'UE dovrà richiedere tempestivamente un permesso di lavoro per apprendisti svizzeri, comunque concessa nel caso di scambi di apprendisti. Con il permesso di lavoro concesso dall'ufficio del lavoro in genere viene anche concesso il permesso di soggiorno da parte dell'amministrazione comunale di residenza dell'azienda interessata.

5.3 Un'impresa svizzera ospita un apprendista dell'UE

In caso di invio di un apprendista in Svizzera i consulenti formativi delle relative autorità (in base all'organizzazione esecutiva, punto 12) competenti fungono da interlocutori per le questioni formali in relazione al permesso di soggiorno.

Ulteriori informazioni si possono trovare in Internet sotto „xchange-info.net“ o possono contattare responsabile regionale o la direzione progetto.

<p>Direzione progetto: Stefan Veigl, Klausmühle 18, A-6900 Bregenz, tel 0043 676 6807390 e-mail: veigl.xchange@aon.at</p>
